

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Disposizioni per titolari P.IVA:

Delega Modello F24:

Dall'1.1.2007 l'F24 telematico diventa obbligatorio per tutti i titolari di Partita Iva, comprese le ditte individuali e le società di persone; non si può più presentare in Banca in formato cartaceo (già questo obbligo era stato introdotto nel 2006 per le società di capitali) ma solo telematicamente (con home banking o avvalendosi di intermediari).

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile una dispensa per l'utilizzo dell'F24 on line col quale vengono spiegate tutte le fasi per l'installazione del software di compilazione. Anche tutti gli altri contribuenti, benché non obbligati (es. privati), possono adottare questa modalità di pagamento, utilizzando i servizi on line dell'Agenzia o del sistema bancario e postale.

Altro provvedimento in vigore dall'1.1.2007 (ma si attende il Decreto attuativo per cui ad oggi non sembra di fatto in vigore) è la richiesta di poter compensare tributi a debito con tributi a credito oltre 10.000 euro; pertanto fate attenzione ai prossimi pagamenti che scadranno, ad es., il 16/2/2007 nel caso in cui intendiate utilizzare un credito (es.: il credito Iva 2006) per pagare Ritenute fiscali o Contributi previdenziali (cosiddetta compensazione orizzontale): se la compensazione che intendete effettuare supera i 10.000 euro dovrete almeno 5 giorni prima della scadenza (al massimo entro l'11 febbraio) chiedere in via telematica l'autorizzazione all'Erario!

E così via ogni mese. Ad oggi tuttavia il software ancora non è disponibile. Se non interviene il diniego entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, vige il silenzio-assenso per cui potremo finalmente fare la compensazione in F24.

Non c'è più infatti la libertà di compensare orizzontalmente (credito per una imposta utilizzato per pagare un'imposta diversa) i crediti verso l'Erario/Inps/Enti locali con debiti verso gli stessi. E' sempre comunque ammessa la compensazione verticale, senza limiti di importo (es.: Iva a credito con Iva a debito), in quanto in tal caso non necessita la presentazione dell'F24.

Riverse-charge per subappalti nell'edilizia:

Il reverse-charge IVA per subappalti nell'edilizia parte l'1.1.2007 – c. 44.

Il reverse-charge, dopo la falsa partenza del 13.10.2006, parte definitivamente dall'1.1.2007. Ricordiamo che per reverse-charge s'intende il ribaltamento degli obblighi Iva dal subappaltatore all'appaltatore: il primo fatturerà senza Iva ex art. 17 c. 5 Dpr 633/72 al secondo, il quale integrerà la fattura ricevuta con l'Iva registrandola entro il mese di ricevimento sia negli acquisti che nelle vendite. Poi il secondo (l'appaltatore) fatturerà al Committente normalmente con Iva. Questa normativa si applica fin dall'1.1.2007 alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In pratica la norma si applica se entrambi i soggetti svolgono attività edile (Tabella Atecofin 2004 – settore F Costruzioni - codici attività da 45.11.0 a 45.50.0): ad esempio non si applica nel caso di subappalto per la realizzazione di un giardino, né a prestazioni professionali (es. la fattura del progettista) né a forniture di beni con posa in opera (che non sono appalti).

Immobili dei professionisti dall'1.1.2007 – c. 334-335

La disciplina viene avvicinata a quella delle imprese. Infatti anche le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sugli immobili entrano a far parte della base imponibile professionale. Per i beni immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2008-2009 è ammesso l'ammortamento, ad esclusione del terreno sottostante e pertinenziale.

La deduzione dei canoni di leasing per contratti stipulati nello stesso triennio è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto ed un massimo di quindici anni.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili dei professionisti dall'1.1.2007

Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, non imputabili ad incremento del valore dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei cespiti; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Leasing auto professionisti dall'1.1.2007 - c. 334 – 335

La deducibilità dei canoni di leasing delle auto è ammessa per i contratti stipulati dall'1.1.2007 a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, cioè sia di almeno 4 anni essendo il coefficiente pari al 25%. Vi ricordiamo che la deducibilità non è integrale, ma rimane limitata al 25% con un massimo di valore dell'auto di euro 18.076,00.

Spese telefoniche dei professionisti dall'1.1.2007

Anche per costoro viene prevista, sia per i telefoni cellulari che per i telefoni fissi, la deducibilità dell'80% per tutte le spese di acquisto e di impiego; quindi dall'1.1.2007 la deducibilità delle quote d'ammortamento e delle utenze dei cellulari sale dal 50% all'80%, quella dei fissi scende dal 100% all'80%. E anche qui è previsto che gli acconti 2007 delle imposte saranno determinati come se nel 2006 tale norma fosse già stata in vigore.

La tracciabilità dei compensi dei professionisti: rinviato il limite dei 100 euro – c. 69

La norma che impone che i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni siano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico è stata rivista. Ora questa regola si applica solo per importi pari o superiori ai seguenti limiti:

• 1.000 euro dal 12.8.2006 al 30.06.2008

Rottamazione veicoli – Agevolazioni – Interesse tutti i contribuenti - c. 224-241

La norma prevede agevolazioni per la sostituzione di autoveicoli con altri meno inquinanti. In particolare:

- per la sostituzione di autovetture e autoveicoli a trasporto promiscuo "Euro 0" o "Euro 1" con autovetture nuove immatricolate "Euro 4" o "Euro 5" è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto e l'esenzione per due anni dalla tassa automobilistica (3 anni se la cilindrata è inferiore a 1.300 cc);
- per la sostituzione di autocarri "Euro 0" o "Euro 1" con veicoli nuovi "Euro 4" o "Euro 5" è concesso un contributo di euro 2.000 per veicolo di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate;
- altre agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi ed omologati per la circolazione con alimentazione (esclusiva o doppia) con metano o GPL nonché elettrica o a idrogeno;
- il contributo spetta anche per il veicolo intestato ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia;
- in caso di acquisto di un motociclo nuovo "Euro 3" con demolizione di uno "Euro 0", è concessa l'esenzione dalla tassa di possesso per 5 anni. Il costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro, è a carico dello Stato ed è anticipato dal venditore.

Tassa di possesso auto: dall'1.1.2007 cambia (temiamo in peggio) – c. 321

La tassa si pagherà sulla base di una nuova tabella differenziata per tipo di auto (da Euro 0 a Euro 5) e in relazione ai kw.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Romania e Bulgaria nella UE

Dal 1° gennaio 2007 Romania (codice RO) e Bulgaria (codice BG) entrano negli scambi intracomunitari UE, con obbligo quindi di applicare il DL 331/93 e compilare i modelli Intrastat. Conta la data di spedizione della merce. Dalla stessa data la Slovenia ha adottato l'Euro.

Approvato il modello 2007 per la certificazione degli utili:

Con provvedimento delle Entrate del 27 dicembre è stato approvato lo schema di certificazione da utilizzare per l'attestazione degli utili distribuiti da soggetti Ires (Spa, Srl, ecc.) a decorrere dall'1.1.2006, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Approvati i modelli Iva per la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività

Con provvedimento 28 dicembre 2006 sono stati approvati i modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

Modifiche agli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 20.12.2006, pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2006, ha modificato periodicità e contenuto degli elenchi Intrastat, nonché le istruzioni per l'uso e la compilazione dei suddetti. Le disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007. In particolare segnaliamo l'innalzamento dei limiti per la periodicità degli elenchi delle cessioni: rimane fermo a 40.000 euro il limite, superato il quale, la periodicità diventa trimestrale; viene invece elevato da 200.000 a 250.000 euro il limite superato il quale la periodicità diviene mensile. Dal mese in cui si supera la soglia dei 40.000, ovvero dal mese successivo al trimestre in cui si supera a soglia dei 250.000 euro, si diventa rispettivamente trimestrali ovvero mensili. Attenzione perchè la nuova norma prevede che, nel caso di superamento durante l'anno dei suddetti limiti, occorra anche presentare, contestualmente al primo elenco relativo alla nuova scadenza, un secondo elenco contenente tutte le cessioni effettuate nei mesi precedenti.

Per quanto riguarda gli acquisti Intra, il limite per passare da annuali a mensili e' stato elevato da 150.000 a 180.000 euro. Anche in questo caso, superandosi la soglia in corso d'anno, occorre presentare gli elenchi mensilmente a partire dal trimestre in cui si e' superata la soglia e contestualmente presentare un secondo elenco contenente tutti gli acquisti Intra effettuati nei mesi precedenti. Infine sono elevati da 10.000.000 a 20.000.000 di euro i limiti oltre i quali diventa obbligatorio negli Intra acquisti e vendite fare menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto.

Dogane - DAU solo on line dall'1.1.2007

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 5.10.2006, ha riepilogato le modifiche che interessano le Dogane a seguito della valanga di leggi e decreti recentemente varati, nonché le nuove modalità di compilazione del DAU, operative dall'1.1.2007. In particolare L'Agenzia delle Dogane ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2007 non saranno più accettate dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito rese per iscritto, in procedura ordinaria di accertamento. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse obbligatoriamente per via telematica mediante l'utilizzo del messaggio B3, firmato digitalmente.

Istanza di compensazione credito trimestrale IVA – nuove modalità dall' 1/1/2007

Sul sito dell'Agenzia delle entrate potrete trovare il nuovo modello IVA TR da utilizzare nel 2007; la presentazione potrà essere fatta ancora in forma cartacea, allo sportello, oppure in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario autorizzato.

Tassazione separata: in arrivo le richieste di pagamento. Sono in corso di spedizione a numerosi contribuenti le richieste di pagamento da parte dell'Amministrazione finanziaria derivanti dalla liquidazione

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

relativa al 2003 dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, prevista per redditi quali arretrati di lavoro dipendente, trattamenti di fine rapporto, cessioni di azienda, redditi percepiti in qualità di eredi. Queste cartelle esattoriali si distinguono dalle altre in quanto non contengono sanzioni ne' interessi.

Finanziamenti dei soci alla società

Ricordiamo che i finanziamenti raccolti dalle società presso i soci sono possibili (Delibera CICR 19/7/2005) a condizione che:

- vi sia la previsione nello Statuto della società;
- il socio possenga almeno il 2% del capitale sociale;
- il socio sia iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.

Vendite di immobili ricevuti in donazione

L'acquisto e la successiva rivendita di un immobile (terreno agricolo o fabbricato) entro un quinquennio, qualora esso non sia stato adibito ad abitazione principale da parte del cedente viene considerata "operazione speculativa" e tassata con l'imposta sostitutiva del 20%. Oggi la nuova norma tassa anche gli immobili ricevuti in donazione, facendo decorrere il quinquennio, per il donatario venditore, alla data di acquisto da parte del donante e calcolando la plusvalenza sulla differenza tra prezzo di vendita da parte del donatario meno costo d'acquisto per il donante.

Indennità di fine rapporto per gli agenti:

Prevale il codice civile con Sentenza n. 21309 del 3 ottobre 2006, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue C 465/04 del 23 marzo 2006 in materia di indennità di fine rapporto per gli agenti, la Corte di Cassazione ha abbandonato il proprio orientamento ritenendo che sono nulle le clausole previste dagli accordi economici collettivi che non assicurino sempre e comunque un'indennità di importo pari o maggiore di quello legale (art. 1751 c.c.).

Attenzione ai pagamenti tramite assegni bancari

Allo scopo di rendere più sicuri i pagamenti tramite assegni bancari, è stato istituito dalle Banche il CAI - Centrale di Allarme Interbancaria.

In pratica oggi colui il quale rilascia un assegno bancario deve già avere nel conto la "provvista" di denaro sufficiente, in caso contrario si incorre nel protesto, nelle sanzioni amministrative, nella segnalazione al CAI e nella revoca per 6 mesi ad emettere assegni.

Nel malaugurato caso in cui ciò accada c'e' ancora un'ancora di salvezza, consistente nel fornire alla Banca, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, i denari necessari alla copertura degli assegni emessi "allo scoperto", oltre al pagamento a favore del beneficiario dell'assegno di una penale fissa del 10% e degli interessi, ed a favore della banca delle spese sostenute. Questa forma di "ravvedimento" evita la revoca ad emettere assegni.

In questo caso il creditore si troverà perciò a ricevere una somma più alta di quanto risultante dalla contabilità; dovrà pertanto registrare la penale incassata del 10% tra i Ricavi (voce Indennizzi o similare) e gli interessi moratori incassati nella voce Interessi attivi da clienti.

Nel caso in cui venisse chiesta una fattura giustificativa, la penale ai fini Iva e' Fuori campo Iva art. 2/3 Dpr 633/72, gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile ex art. 15 Dpr 633/72.

Successioni e donazioni – c. 77-79

Si applica anche ai fratelli e sorelle l'imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

Inoltre vengono riportati da 6 a 12 mesi i termini di presentazione della Dichiarazione di successione.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Viene previsto un particolare regime di esenzione (senza erosione della franchigia) per i trasferimenti di aziende o di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, se i beneficiari proseguono l'impresa o detengono il controllo per un periodo di cinque anni; viene inoltre prevista l'esclusione dell'avviamento nella valutazione delle aziende trasferite;

Indicazione dei dati degli immobili in dichiarazione – c. 101-108

Le società e gli enti commerciali già dal 2007 avranno l'obbligo di indicare nell'Unico i dati catastali degli immobili ai fini dei controlli ICI. Negli anni successivi tali indicazioni saranno obbligatorie solo in caso di variazione. Per gli altri soggetti questo obbligo scatta dal 2008.

Nel quadro relativo ai fabbricati delle dichiarazioni mod. Unico da presentare nel 2007, per ogni immobile dovrà essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente. In tal modo il controllo dell'ICI passa all'Amministrazione Finanziaria la quale trasmetterà l'esito ai Comuni competenti.

Imposta comunale di scopo dall'1.1.2007 – c. 145-151

Viene introdotta la possibilità da parte dei Comuni di istituire una imposta di scopo, sotto forma di aumento dell'aliquota ICI, destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche locali. In pratica si tratta di una addizionale all'ICI.

Addizionali comunali dall'1.1.2007 – c. 142-144

I Comuni possono disporre aumenti dell'addizionale comunale all'Irpef in misura non superiore allo 0,8% prevedendo il pagamento anche in acconto nella misura del 30% dell'addizionale dovuta per l'anno precedente. L'acconto sarà dovuto anche dai lavoratori dipendenti mediante trattenuta mensile in busta paga.

Nuove norme per l'accertamento dei tributi locali (es. ICI) – dall'1.1.2007 – c. 158-175

Viene stabilito che gli avvisi d'accertamento in rettifica e d'ufficio (comprese le sanzioni) siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ICI – Modifiche dall'1.1.2007 – c. 173-175

Viene abolita la norma dell'art. 5 c. 4 che prevedeva, per fabbricati non iscritti in Catasto o con variazioni permanenti, la determinazione dell'ICI sulla base della rendita presunta. Viene inoltre previsto che l'abitazione principale va intesa, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Disposizioni per privati:

Agevolazioni per sostituzione di frigoriferi e congelatori entro il 2007 – c. 353

Prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 20% delle spese 2007, fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi o congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ . La detrazione si spesa in un'unica rata.

Agevolazioni per sostituzione apparecchi televisivi con Tv digitale entro il 2007- c. 357

Per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, sino a un massimo di € 1.000

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

di spesa, ai soli contribuenti in regola con il pagamento del canone RAI per l'anno 2007. Si attende un decreto attuativo. L'acconto per l'anno 2008 si determinerà senza tenere conto di questa detrazione.

Rogiti immobiliari – Indicazione del prezzo/valore: ampliato l'ambito applicativo della disposizione - c. 309

Viene estesa la possibilità di stipulare la compravendita di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze al valore normale (= prezzo di mercato), ma richiedendo al notaio l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali sul valore catastale, a tutte le cessioni in cui l'acquirente è persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione. Il venditore, quindi, può benissimo essere un soggetto IVA, anche in forma societaria, purché ceda un immobile soggetto a registro. Tener presente tuttavia che permane la possibilità all' Agenzia Entrate di accertare il valore normale nel caso in cui questo sia dichiarato in misura insufficiente, valore che sarà determinato (v. c. 307) sulla base di un futuro provvedimento.

Iva al 10% prorogata per tutto il 2007 per le ristrutturazioni edilizie – c. 387-388

Per le fatture emesse dall'1.1.2007 al 31.12.2007 è prorogata l'aliquota ridotta Iva del 10% per le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzata su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, con la limitazione dei beni significativi. L'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Ricordiamo che sugli altri interventi di ristrutturazione più complessi (lett. c, d, e art. 31 L. 457/78) l'Iva è al 10% a regime.

Proroga detrazione 36% per il 2007 – c. 387 e 388

E' prorogata la detrazione in 10 anni del 36% delle spese sostenute nel 2007, sempre nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare e ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio - Legge n. 449/97. L'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato separatamente nelle fatture, anche con una annotazione in calce. Nel caso di subappalti è bene che l'impresa appaltatrice si faccia dichiarare, anche in fattura, il costo della manodopera sostenuto dal subappaltatore, per poter poi inserire questo dato nella fattura da rilasciare al Committente. In caso di fatture d'acconto si consiglia comunque di indicare in fattura l'importo presunto di manodopera. Non è stato invece prorogato il rinnovo della possibilità di fruire del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzioni, ristrutturazione o da cooperative edilizie (art. 9, comma 2, L. n. 448/2001). Pertanto questa agevolazione termina con gli interventi di recupero ultimati entro il 31.12.2006 e rogitati entro il 30.6.2007.

Altre agevolazioni per chi effettua interventi di risparmio energetico su edifici per il 2007 – c. 344-350

Sono previste agevolazioni e detrazioni (il 55% della spesa) per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti finalizzati all'installazione di pannelli solari o ad un risparmio energetico di almeno un 20%. Si attende il decreto applicativo.

Spese per motori e variatori di velocità sostenute nel 2007 –c. 358-360

Per le spese relative all'acquisto e all'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20% , fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

Per le spese relative all'acquisto e all'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 20% , fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata. Si attende il decreto applicativo.

6

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Detrazione delle rette per frequenza asili nido sostenute nel 2006 – c. 400

E' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (anche privati) per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni che li frequenta. Non sono previsti limiti di reddito.

Ridotto l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva 20% dall'1.1.2007 – c. 310

Viene eliminata la possibilità – in caso di plusvalenza da cessione di terreni edificabili – di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% richiedendola all'atto della compravendita. Tale imposta resta applicabile solo in caso di cessione di beni immobili (fabbricati o terreni agricoli) acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Detrazioni per oneri e spese - c. 319

Previste nuove detrazioni del 19% per:

- spese, nel massimo di € 210 annui, per l'iscrizione annuale o abbonamento di ragazzi da 5 a 18 anni a palestre e simili;
- canoni di locazione , nel massimo di € 2.633, per studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da quest'ultima almeno 100 km ;
- spese, nel massimo di € 2.100, per addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera € 40.000 l'anno. La detraibilità si ha anche per i familiari non a carico.

Detrazioni fiscali :

- Personal Computer agli insegnanti per l'anno 2007 ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini Irpef spetta una detrazione nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo di € 1.000, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. Le modalità attuative saranno predisposte con apposito decreto.

Anche per i CoCoCo che acquistano un pc nuovo di fabbrica nel corso del 2007 e' prevista l'assegnazione di contributi.

Studi di settore:

Gli studi di settore saranno soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione (in precedenza la revisione era fatta "di norma" ogni tre anni), sentito il parere della Commissione di esperti. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di garantire la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di Febbraio di ciascun anno.

Con effetto dal periodo d'imposta 2006, nella elaborazione e revisione degli studi si terrà anche conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli studi di settore continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi dichiarati inferiori alla soglia prevista per ciascuno studio di settore, così come definita dal relativo decreto di approvazione (o revisione); tale limite non potrà però essere superiore a 7,5 milioni di Euro (in precedenza il limite era di 5.164.568,99; v. art. 10 comma 4° della Legge cit.). Continuano ad essere esclusi da questo strumento accertativo coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, a meno che non si

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

tratti di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione e quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. L'applicazione degli studi interesserà anche i soggetti con periodo di imposta diverso dai 12 mesi (viene soppresso l'inciso contenuto nel comma 10 della Legge cit.). A partire dal periodo di imposta 2007 non potranno essere attivati gli accertamenti di tipo analitico-induttivo previsti ai fini delle imposte sui redditi e IVA nei confronti dei contribuenti che risultano congrui, anche per effetto di adeguamento, rispetto agli studi qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Gli accertamenti che riguardano questa disposizione sono quelli che si basano su presunzioni semplici provviste però di gravità, precisione e concordanza (art. 39 DPR 600/1973 co. 1° lett. d per le imposte sui redditi e 54, comma 2° ultimo periodo, del DPR 633/1972 per l'IVA).

Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, potrà altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Per le società sottoposte ad IRES (lett. a primo comma dell'art. 73 Tuir), con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, verranno definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima. I nuovi indicatori saranno applicati retroattivamente già per il periodo di imposta 2006: il provvedimento del direttore delle Entrate con cui verranno definiti sarà emanato entro la fine di Febbraio 2007. La misura della sanzione minima e massima prevista dal D. Lgs. 471/1997 per dichiarazione dei redditi e IVA infedele (rispettivamente art. 1 e art. 5: dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta accertata) è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Questa disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Analoga previsione viene sancita per l'Irap.

Semplificazioni per l'avvio di una nuova attività economica:

Dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 Gennaio 2007 emergono alcune indicazioni circa gli adempimenti per l'avvio di una nuova attività economica. Basterà una ricevuta per diventare imprenditore, un documento sufficiente per l'immediato avvio dell'attività di impresa in attesa di una comunicazione cumulativa che racchiude gli adempimenti amministrativi di carattere nazionale previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, all'Inps, all'Inail e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. La semplificazione dunque prevede che una comunicazione unica sostituirà gli adempimenti richiesti da Inps, Inail e camere di commercio per aprire l'impresa. Sarà trasmessa per via telematica o presentata direttamente al registro imprese della camera di commercio.

Fonte: Fisco e Tasse e Italia Oggi

8

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI: INFO@SERCONFISC.IT

WWW.SERCONFISC.IT